

## IL “BONUS PUBBLICITÀ” 2021

Per incentivare l'acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale con l'art. 57-bis, DL n. 50/2017, il Legislatore ha introdotto una specifica agevolazione, il c.d. “Bonus pubblicità”. Il bonus originariamente previsto a favore delle imprese / lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari e televisivi è stato esteso:

- agli enti non commerciali;
- alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “online”.

In merito alla disciplina in esame va evidenziato che:

- con il DPCM n. 90/2018, sono state emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame;
- con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame;
- con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da riportare nel mod. F24 (“6900”).

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche ed in particolare:

- l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha:
  - aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
  - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.

Infine, l'art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, con l'introduzione del nuovo comma 1-quater al citato art. 57-bis, ha previsto **l'estensione anche per il 2021 e il 2022** del bonus per le "campagne pubblicitarie" **su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale**, nella **misura unica del 50%** degli investimenti effettuati.



Dalle istruzioni per la compilazione dell'apposita comunicazione, è possibile desumere che per il 2021 e il 2022 è **possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio – TV locali** applicando le "vecchie" regole.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Il c.d. "Bonus pubblicità" è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- **imprese / enti non commerciali;**
- **lavoratori autonomi;**

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

### INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione in esame riguarda le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line".

Si rammenta che, al fine dell'agevolazione i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come sopra evidenziato sono agevolabili anche gli investimenti effettuati sulle "Emittenti televisive e radiofoniche locali". Per tale tipo di investimenti tuttavia è necessaria la **sussistenza di un investimento incrementale** pari almeno all'1%, dove per incrementale si intende la maggiorazione dell'investimento rispetto all'anno precedente. Così, ad esempio, se nel 2020 sono stati investiti € 10.000 e nel 2021 si prevede di fare investimenti pubblicitari per € 15.000, l'investimento incrementale è pari a € 5.000.




Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Merita evidenziare che l'effettivo sostenimento delle spese va **attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità** delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

### DETERMINAZIONE DEL BONUS PER IL 2021

Come sopra accennato, il bonus per il 2021 va determinato:

- nella misura del 50% dell'investimento effettuato sulla "Stampa";
- nella misura del 75% dell'investimento incrementale dell'investimento sulle "Emittenti televisive e radiofoniche locali".




### MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS

Per poter accedere all'agevolazione il soggetto deve:

- presentare una **richiesta al fine di prenotare** il "bonus pubblicità";
- inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.

Il soggetto interessato infatti deve presentare:

- **dall'1.3 al 31.3 di ciascun anno** la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, al fine di prenotare le risorse disponibili (€ 50 milioni per il 2021 e € 50 milioni per il 2022). Pertanto, per il 2021, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", va **presentata dall'1.3 al 31.3.2021**;
- **dall'1.1 al 31.1 di ciascun anno** la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza). Pertanto, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", va **presentata dall'1.1 al 31.1.2022**.



Si ricorda che tali comunicazioni / dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, in **via telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

### ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Come sopra accennato l'effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.



Si evidenzia che la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" pur finalizzata a confermare l'effettiva realizzazione degli investimenti nel corso dell'anno agevolato, **non sostituisce** in alcun modo **l'attestazione del professionista** che costituisce elemento a sé stante ed **indispensabile** ai fini della legittima spettanza del bonus.

L'attestazione del professionista **non va inviata** telematicamente, ma **va conservata** dal richiedente ed esibita all'Amministrazione fiscale in caso di richiesta.

### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando il codice tributo "**6900**", (quale "**anno di riferimento**" va riportato l'anno di concessione del credito).

Il credito d'imposta spettante va **indicato nel mod. REDDITI** del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

Da ultimo si ricorda che l'agevolazione in esame, oltre a non essere cumulabile con altre agevolazioni statali / regionali / europee, "salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità", è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato "de minimis" e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) differente a seconda del "settore" sul quale si intende investire (Stampa / Emittenti televisive e radiofoniche locali).

## **Classificazione della clientela nuove regole europee**

dal 1° gennaio 2021 nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente (cosiddetto "default"), introdotte dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite dalla Banca d'Italia. La nuova disciplina, conosciuta come "Nuova Definizione di Default", stabilisce **criteri più restrittivi** rispetto a quelli finora adottati sulle modalità di classificazione a default.

Di seguito i principali cambiamenti introdotti:

- Il cliente viene classificato a "default" se supera **entrambe** le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
  - **soglia di rilevanza assoluta:** euro 100 per le esposizioni retail (persone fisiche e PMI) e euro 500 per le altre esposizioni;
  - **soglia di rilevanza relativa:** importo dello scaduto pari o superiore all'1% del totale delle esposizioni del cliente.
- La Banca non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione a default. La Banca è, quindi, tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
- Il cliente rimarrà classificato nello stato di default per un periodo di osservazione di almeno 90 giorni ("cure period") dal momento della regolarizzazione della posizione. Trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata *in bonis*.
- Per le obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazioni") la nuova disciplina prevede alcune regole di propagazione automatica dello stato di default:
  - se la cointestazione è in default lo status viene automaticamente applicato ai singoli cointestatari;
  - se tutti i cointestatari si trovano nello stato di default, il contagio si applica anche sulla cointestazione.
- In caso di rinegoziazione dell'affidamento in essere, dovuta a difficoltà finanziarie del cliente, la Banca dovrà operare la classificazione ad Inadempienza Probabile qualora, per effetto della rinegoziazione, vi sia una perdita sulla posizione rinegoziata superiore all'1% rispetto a quella in essere.

Le condizioni per classificare il cliente a default sono valutate a livello di Gruppo Bancario (quindi non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del gruppo e non lo sia presso un'altra).

## Quali conseguenze comporta la classificazione a default?

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, una posizione debitoria che presenta arretrati superiori ai 90 giorni consecutivi oltre le soglie previste sopra riportate (ad esempio, uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro protratto per oltre 90 giorni che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo Bancario), sarà classificata tra le attività deteriorate e potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti. (\*)

Prima di sottoscrivere un prestito è bene essere certi di poterlo rimborsare (anche alla luce di eventuali altri debiti precedenti, di possibili imprevisti come la perdita di un'entrata rilevante o spese improvvise). Una volta presa la decisione e sottoscritto il contratto, al fine di evitare la classificazione in stato di default, è quindi fondamentale:

- rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente ed evitare di accumulare arretrati anche di modesta entità;
- pianificare entrate ed uscite mensili, tenendo sempre aggiornato il bilancio familiare;
- verificare frequentemente i saldi dei conti correnti, anche di quelli cointestati, e delle carte di credito;
- evitare di ricorrere a troppi prestiti contemporaneamente, anche di piccolo importo prestando attenzione alle condizioni proposte;
- se si è in difficoltà nei rimborsi, contattare la banca finanziaria per valutare insieme possibili soluzioni.

Ricordiamo infine che sono disponibili sul sito di Banca d'Italia due sezioni dedicate agli approfondimenti sull'argomento: [Entrata in vigore della nuova definizione di default](#) e [Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi](#).